



C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

ORIGINALE

C.C.

Numero: 24

Data: 27/09/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera del 27/09/2018 Numero 24

OGGETTO:	REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 2017 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
-----------------	--

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventisette** del mese di **Settembre** alle ore **20:30**, nella **sala delle adunanze**, in seguito a convocazione disposta con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale (art. 16 – 17 -18) si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria**, seduta **pubblica**

All'appello risultano:

Nome	Funzione	Pr.
FILIPPI AURELIO	Sindaco	X
PRATI ALESSANDRO	Consigliere	X
ROLFI GIOVANNI	Consigliere	
PELI SIMONE	Consigliere	X
VIZZA LEONARDO	Consigliere	X
PAGNONI ANTONELLA	Consigliere	
PATELLI LAURA	Consigliere	X

Nome	Funzione	Pr.
BELLERI MATTIA	Consigliere	X
BARBI ANNALISA	Consigliere	X
ARICI IDA	Consigliere	
VENTURELLI CLAUDIA	Consigliere	
BARBI ANNA	Consigliere	
MAIOLINI ALBINO	Consigliere	X

Totale presenti : 8

Totale assenti : 5

Partecipa il **Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe**, che si avvale della collaborazione del personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. **Filippi dott. Aurelio**, nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Escono dall'aula i consiglieri Arici e Barbi A. riducendo ad 8 il numero dei consiglieri presenti e votanti.

Il sindaco-presidente –in veste di relatore- ricorda che lo scorso anno, in omaggio a quanto previsto dal D. Lgs 175/2016, come modificato dal D. Lgs 100/2017 con apposita delibera, l'assemblea aveva provveduto alla ricognizione delle partecipazioni societarie allo scopo di individuare quelle che potevano essere dismesse in coerenza con il Piano di razionalizzazione adottato in precedenza. In tale sede era emerso che la sola partecipazione astrattamente definibile come non strumentale era quella in TAS. Ricordo, in proposito che la nostra partecipazione in quello che in origine veniva denominato Consorzio Tutela ambientale era finalizzata alla costruzione ed alla successiva gestione dell'impianto di depurazione. Con la realizzazione del collettamento –e, più recentemente, con il trasferimento in concessione della gestione all'ATO- l'attività di TAS si è però limitata alla percezione dei canoni concessori. In apparenza, quindi, si sarebbe potuto ritenere la partecipazione non giustificata. Tuttavia, la particolare natura del manufatto –che nonostante le sue ramificazioni nei vari comuni del bacino- è funzionale soltanto come “insieme” e l'ulteriore considerazione che l'eventuale dismissione della quota –peraltro poco significativa- avrebbe potuto avvenire esclusivamente in favore degli stessi soggetti pubblici attuali, nonché l'assenza di precedenti analoghe operazioni aveva consigliato di differire –almeno per il momento- la dismissione della quota. Da ultimo, il contenzioso in atto e dall'esito incerto con TAS per addebiti al comune di canoni illegittimamente pretesi, deferito recentissimamente alla competenza arbitrale, e al momento nella fase di avvio, ha ulteriormente giustificato la cautela.

Dopo l'opportuno richiamo ai precedenti, passando al tema in esame, è di tutta evidenza che la decisione di non procedere alla dismissione della quota non ha reso necessario l'avvio della specifica procedura. Con la scontata conseguenza che l'odierno adempimento si esaurisce nel prendere atto che il mantenimento della quota non ha determinato successivi sviluppi.

Conclusa la relazione, in assenza di interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

- la *revisione straordinaria delle partecipazioni societarie* è stata imposta dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 175/2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU), come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 n. 100;
- per i comuni il provvedimento ha costituito un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, varato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014;
- secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica ha effettuato la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle da cedere;
- in alternativa alla vendita, le amministrazioni avrebbero potuto varare un “piano di riassetto” delle partecipazioni e provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse (articolo 20 comma 1 TU);
- a norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti (comunicazione del 25.10.2017 prot. 8561);
- assunto il provvedimento di revisione, l'alienazione delle partecipazioni deve intervenire “entro un anno dalla conclusione della ricognizione” (articolo 24 comma 4);

Rilevato che:

- il **Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche 2017** è stato approvato da questo consiglio comunale con deliberazione n. 18 in data 28.09.2017;
- in estrema sintesi, il suddetto Piano ha previsto la conservazione della quota dell'1,45% del capitale della società Tutela Ambientale del Sebino srl;
- per le motivazioni evidenziate nel Piano di revisione straordinaria 2017 la partecipazione in Tutela Ambientale del Sebino srl è stata conservata nel portafoglio del comune;

Sottolineato pertanto che non sono necessari ulteriori adempimenti in quanto non sono state previste altre azioni;

- attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL);

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nei termini di legge dai n. otto (Sindaco e Consiglieri) presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. **di approvare**, e fare propri, i risultati dell'attuazione del Piano di revisione straordinaria delle società 2017 esposti in narrativa e di concludere il relativo procedimento, dando atto che:
 - il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche 2017 è stato approvato da questo consiglio comunale con deliberazione n. 18 in data 28.09.2017;
 - che in estrema sintesi, il suddetto Piano ha previsto la conservazione della quota dell'1,45% del capitale della società Tutela Ambientale del Sebino srl;
 - **che per le motivazioni evidenziate nel Piano di revisione straordinaria 2017 la partecipazione in Tutela Ambientale del Sebino srl è stata conservata nel portafoglio del comune e che nello stesso piano non sono previste ulteriori azioni;**
3. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL).

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere definitivamente il procedimento di cui all'art. 24 del TU,

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nei termini di legge dai n. otto (Sindaco e Consiglieri) presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

L'approvazione del seguente verbale avverrà con le modalità stabilite dall'art. 25, comma 5, dello Statuto Comunale.

Letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell'art. 25, comma 2, dello Statuto Comunale.

Il Sindaco
Filippi Dott. Aurelio

Il Segretario Comunale
Vitali Dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:

[X] **E' stata pubblicata in data odierna** all'Albo Pretorio on line per 15 gg. Consecutivi (art. 124 T.U 18/08/2000, N. 267).

[X] **Viene comunicata in data odierna ai Consiglieri Comunali** (Statuto Comunale art. 25, 5° comma).

Ome, addì

Il Segretario Comunale
Vitali Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27/09/2018 :

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000

Ome, li 27/09/2018

Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 2017 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 19/09/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.
f.to Vitali dr. Giuseppe

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome,

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella

Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000.

Ome, 19/09/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
f.to Ongaro Donatella